

Prestazioni - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Accertamento dei requisiti sanitari con sentenza passata in giudicato - Effetti - Successiva domanda amministrativa - Nuovo procedimento amministrativo - Mancato riconoscimento invalidità - Ultrattività della precedente sentenza definitiva - Esclusione.

Tribunale di Forlì - 23.10.2014 n. 132 - Dr. Amato - INPS (Avv.ti Vestini, Cirelli) - N.G. (Avv. Carioli).

L'accertamento, contenuto in sentenza definitiva, della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione di invalidità civile esplica i suoi effetti rebus sic stantibus, ossia fino a quando non vengano verificati, con le modalità di legge, mutamenti nelle condizioni di salute dell'interessato tali da far venir meno i presupposti legittimanti il beneficio. La proposizione di una nuova domanda amministrativa per l'ottenimento di prestazione di invalidità civile comporta l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo per l'accertamento dei requisiti sanitari, rispetto al quale la precedente sentenza definitiva non esplica alcun effetto.

FATTO - Con ricorso in opposizione a precetto, ritualmente notificato INPS esponeva:

che il Sig. N.G. aveva ottenuto sentenza del Tribunale di Forlì sez. Lavoro, n. 13/2006, in data 17.1.06, con formula esecutiva in data 6.3.06, la quale aveva condannato INPS a erogargli l'indennità di accompagnamento dalla data del primo riconoscimento (17.1.01) con accessori maggiorati degli interessi legali dalla scadenza al saldo e spese del grado;

che sulla base di detta sentenza, notificata in forma esecutiva all'INPS il 15.5.10, il N. aveva notificato atto di precetto il 23.11.10, sul presupposto che l'Istituto, dopo aver versato gli arretrati, avrebbe cessato di corrispondere alcunché a decorrere dal 1.12.06; il precetto intimava appunto il pagamento di tutti i ratei di indennità maturati dal 1.12.06;

che tuttavia il N. aveva ommesso di considerare che egli stesso aveva presentato domanda di nuovo riconoscimento di prestazione di invalidità civile all'azienda USL di Cesena; la domanda era stata presentata in data 24.11.06, quindi in data successiva al deposito della sentenza cit., ed il 7.3.07 egli era stato chiamato a visita; in tale occasione, veniva riconosciuto invalido (solo) al 85% con revisione a 2 anni;

che pertanto, visto che il Sig. N. non aveva più i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il Comune di Forlì - allora competente - con decreto del 6.8.07 aveva provveduto a revocargli l'indennità dal 1.12.06; il N. non aveva fatto opposizione nelle forme di legge all'esito della visita effettuata; del resto, anche in data 25.8.09 una nuova visita di revisione confermava che la percentuale di invalidità di cui risultava affetto era **dell'85%**.

Ciò esposto, l'Istituto chiedeva pertanto che il precetto notificato dall'opposto fosse dichiarato nullo o comunque illegittimo o inefficace, e che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi diritto dei N. ad agire sulla base del titolo esecutivo sopra menzionato.

Si costituiva il Sig. N., eccependo:

l'insussistenza o comunque la nullità di un provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento, in quanto emesso dal Comune di Forlì che - al 6.8.07 - non aveva alcuna veste o funzione nell'ambito delle prestazioni agli invalidi civili;

la permanente efficacia e vincolatività della sentenza 13/2006 del Tribunale di Forlì.

Chiedeva pertanto, previa revoca della sospensione dell'esecutorietà del titolo (nel frattempo disposta dal Giudice), il rigetto dell'opposizione e la declaratoria che l'INPS è tenuto a pagare a M.B., M.N. ed E.N. l'importo precettato; in via riconvenzionale subordinata, chiedeva che, fosse accertato e dichiarato che il concludente ha diritto di percepire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980.

Istruita documentalmente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

DIRITTO - L'opposizione dell'INPS è fondata.

La sentenza 13/2006 del Tribunale di Forlì, non impugnata, ha dichiarato il diritto di N. G. all'indennità di accompagnamento dal 17.1.01, condannando l'INPS a versare le prestazioni arretrate non pagate, ma, se è vero che l'accertamento contenuto in tale sentenza può ritenersi cosa giudicata per quanto concerne il periodo in essa indicato, fino alla data della sentenza stessa, deve pure riconoscersi che una pronunzia giudiziale non può cristallizzare in aeternum i presupposti legittimanti l'indennità di accompagnamento, correlati a condizioni di salute che, ontologicamente, sono mutevoli e suscettibili di aggravarsi, come di migliorare.

L'accertamento del diritto all'indennità, contenuto nella sentenza citata, poteva dunque coprire il tempo passato, ma quello futuro solo *rebus sic stantibus*, ossia fino a quando non fossero stati verificati, con le modalità di legge, mutamenti nelle condizioni di salute del N. tali da far venir meno i presupposti legittimanti il beneficio.

Ciò è per l'appunto quanto è accaduto nella specie, allorquando a seguito di domanda presentata dallo stesso Sig. N., si è aperto un nuovo procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione di invalidità civile, e tale accertamento (poi confermato in sede di revisione) ha evidenziato che l'invalidità era quantificabile all'85%. Palesemente privo di pregio è l'affermare che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata d'ufficio inammissibile, perché ripropositiva di una domanda su cui un Giudice si era già espresso con sentenza passata in giudicato; a tacer d'altro, la tesi si regge unicamente sul

presupposto (non condivisibile per quanto detto sopra) della idoneità della sentenza a fare stato anche per il tempo futuro sulle condizioni di invalidità del N..

In ordine alla competenza del Comune di Forlì ad emettere il provvedimento di revoca del 6.8.07 (questione mai sollevata in precedenza), si osserva che il provvedimento appare legittimamente emesso dal Comune in virtù dell'art. 130 del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 191 della L. R. 3/1999, pur a seguito dell'art. 10 del D.L. 230/05, conv. con mod. in L. 248/05; invero, l'art. 5 del DPCM 30.3.07 prevede la competenza delle Autorità precedentemente preposte a portare ad esaurimento i procedimenti pendenti nell'ambito dei quali fossero stati trasmessi verbali dalle ASL prima del 1.4.2007, e ciò è avvenuto nel caso di specie, visto che il verbale di visita è del 7.3.07. Non è prevista alcuna incompetenza successiva alla data del 31.7.07, qualora l'INPS non abbia "preso in carico" i verbali trasmessi anteriormente, tanto più che, nel caso di specie, a quella data la trattazione del procedimento era già esaurita residuando solo la formale emissione del provvedimento.

Quanto alla domanda riconvenzionale, essa va rigettata, in quanto mira ad ottenere, in forza della sentenza 13/06 del Tribunale di Forlì che come si è più volte segnalato non esplica effetto vincolante al di fuori dell'ambito temporale cui si riferisce, una pronunzia che accerti il diritto attuale del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento.

Se invece si opinasse che la domanda riconvenzionale fosse volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità previa nuova valutazione delle condizioni legittimanti il beneficio, essa dovrebbe considerarsi inammissibile, invocando un accertamento del preteso diritto con decorrenza dal 1.12.06, nonostante la revoca dell'indennità di accompagnamento non ritualmente impugnata nei termini prescritti; in tal modo l'azione si risolverebbe in un tentativo di aggiramento della decadenza prevista dall'art. 42 co. 3° del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, il ricorrente non ha fatto precedere la domanda giudiziale da alcuna domanda amministrativa volta a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed, in materia di trattamenti assistenziali, "la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso" (v. Cass. Sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 6941 del 04/04/2005; si veda anche Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 732 (1) del 15/01/2007, secondo cui la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 L. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo

del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio).

In conclusione, l'opposizione va accolta e deve dichiararsi l'inesistenza del diritto di N.G. a procedere in via esecutiva sulla base del precetto notificato all'INPS in data 23.11.10, con conseguente annullamento del precetto medesimo.

La domanda riconvenzionale va invece rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv. 2007, p. 181